

CONSORZIO PER LO SVILUPPO INDUSTRIALE DELLA PROVINCIA DI POTENZA

DELIBERA COMMISSARIALE

N° **68** del 30 Marzo 2011

OGGETTO: Assegnazione e trasferimento ulteriore superficie alla società INFOMEDIA S.r.l. nell'a.i. di Tito.

IL COMMISSARIO

del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza

VISTA la L.R. n. 18 del 5 febbraio 2010, pubblicata sul B.U.R. n° 7 del 5 febbraio 2010, con la quale sono state dettate nuove norme volte al riassetto e al risanamento dei Consorzi per lo Sviluppo Industriale, secondo gli obiettivi indicati nell'art. 19, comma 5, della L.R. n° 13/2007 nonché negli articoli 17 e 18 della L.R. n° 28/2007 e nella L.R. n° 1/2009;

VISTO che, ai sensi dell'art. 14 della L.R. n° 18/2010, gli organi dei Consorzi sono: il Consiglio di Amministrazione, il Presidente ed il Collegio dei Revisori dei Conti;

VISTO, altresì, che in sede di prima applicazione, secondo quanto disposto dall'art. 38 della L.R. n° 18/2010, gli organi saranno nominati solo dopo gli adempimenti relativi all'individuazione della titolarità delle infrastrutture e degli impianti, di cui all'art. 27 e alla ripermimetrazione delle aree industriali, di cui all'art. 28 della citata legge;

VISTO il comma 1 dell'Art. 37 della Legge Regionale n. 18 del 5 febbraio 2010 che prevede *“Fermo restando quanto stabilito nell'articolo 38, comma 1, fino all'insediamento degli organi di cui agli articoli 15 e 16, i poteri del consiglio di amministrazione e quelli del presidente sono esercitati, in ciascun Consorzio, da un commissario nominato, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Regione previa deliberazione della Giunta Regionale”*;

VISTO lo Statuto del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza adottato dall'Assemblea Generale dei Soci con delibera n. 3 del 10 gennaio 2000, ed approvato con delibera del Consiglio Regionale n. 1328 dell'8 febbraio 2000;

CONSIDERATO che al L.R. n° 18/2010 al comma 3, dell'art. 38 prevede che sino all'approvazione dei nuovi statuti e regolamenti si applicano lo statuto ed i regolamenti approvati ai sensi della L.R. n° 41/98;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 17 maggio 2010, n. 771, con la quale è stato individuato il Sig. Donato Paolo SALVATORE quale Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza;

VISTO il Decreto del Presidente della Giunta Regionale di Basilicata n° 135 del 24/05/2010, con il quale è stato nominato, ai sensi dell'art. 37 della L.R. n° 18/2010 Commissario del Consorzio per lo Sviluppo Industriale della Provincia di Potenza il Sig. Donato Paolo SALVATORE;

VISTA la delibera commissariale n. 1 del 27 maggio 2010 avente ad oggetto "*Insedimento commissario nominato ai sensi della L.R. n° 18/2010*";

PREMESSO che con delibera n. 152 il Consiglio di Amministrazione dell'Ente, nella seduta del 30/10/2006, ha assegnato alla società INFOMEDIA S.r.l. un lotto nell'a.i. di Tito della superficie complessiva di circa mq. 3.500 riportato in catasto terreni al foglio di mappa n. 14 del Comune di Tito particelle n.ri 107 (parte) e 109 (parte), fatti salvi l'identificazione con più precisi dati catastali, consistenza effettiva, coerenza, confini, per realizzare una superficie coperta da destinare alla produzione di sistemi computerizzati per il controllo, telecontrollo, telecomando e supervisione di sistemi tecnologici quali impianti di depurazione ecc. e uffici, con l'impiego di n. 3 unità lavorative ed un investimento di € 300.000,00 finanziato con mezzi propri e mutuo bancario;

CHE con delibera commissariale n. 28 del 15/10/2007, è stato preso atto delle modifiche del lotto assegnato alla società INFOMEDIA S.r.l. di cui alla suindicata delibera n. 152/2006 derivanti dalla redazione del tipo di frazionamento, all'attualità distinto in catasto terreni al foglio di mappa n. 14 del Comune di Tito particelle n.ri 1122 e 1123 della superficie complessiva di mq. 4.000;

CHE con atto per Notar Clara Vittoria del 12/02/2008, il Consorzio ha trasferito alla suddetta società la proprietà del lotto riportato in catasto terreni in Agro di Tito al foglio di mappa n.14 particelle nn. 1122 e 1123 della superficie complessiva di mq. 4.000 per l'importo complessivo di € 85.070,00 oltre IVA;

CHE con delibera commissariale n. 167 del 28/08/2009 è stato autorizzato il cambio di attività e rilasciata alla società INFOMEDIA S.r.l. attestazione di conformità del progetto esecutivo per la realizzazione di un impianto di carburanti e punto ristoro nell'a.i. di Tito;

CHE il Comune di Tito ha rilasciato il Permesso di Costruire n. 947 Prot. Gen. N. 12802 in data 20/10/2009;

CHE con nota del 29/04/2010 - acquisita al Prot. ASI al n. 3571 del 29/04/2010 - la società INFOMEDIA S.r.l. ha comunicato *il proprio interesse all'acquisto dell'area adiacente al proprio lotto, al fine di espandere la prevista attività di distribuzione carburanti e servizi connessi in corso di realizzazione*;

CHE con nota del 20/09/2010 – acquisita al Prot. ASI al n. 7245 del 28/09/2010 - la società INFOMEDIA S.r.l. ha evidenziato che il lotto acquistato dal Consorzio, libero da vicoli e servitù, era invece risultato attraversato da un metanodotto della rete SNAM la cui presenza, mai segnalata, rendeva inutilizzabile circa la metà della superficie dello stesso, impedendo di fatto la realizzazione del progetto approvato dal Consorzio;

CHE con la suddetta nota del 20/09/2010 la INFOMEDIA nel segnalare di aver già richiesto in data 10/09/2008, un intervento risolutore da parte del Consorzio, che evitasse ulteriori danni e ritardi nella realizzazione del progetto approvato, derivante dal mancato segnalamento dell'attraversamento della rete SNAM ha altresì evidenziando che, per rendere transitabile l'area sovrastante al metanodotto e, quindi, accessibile alla restante parte del lotto, la SNAM ha richiesto la protezione della condotta del gas con un tubo

camicia per una lunghezza di circa 68,00 mt., definendo in dettaglio costi e caratteristiche della protezione, da realizzarsi ad esclusiva cura della stessa SNAM, con propri mezzi ma a spese della INFOMEDIA;

CHE, al fine di non abbandonare l'iniziativa industriale prevista e di evitare liti giudiziarie, la società INFOMEDIA S.r.l. ha richiesto altresì, di concordare in tempi rapidi una soluzione definitiva alla questione, prevedendo l'acquisizione del terreno confinante necessario alla realizzazione del programma previsto, al prezzo vigente all'epoca della prima assegnazione, nonché il rimborso delle somme versate alla SNAM per la messa in sicurezza del tratto di metanodotto interessato;

CHE con nota registrata al Prot. ASI al n. 7334 del 30/09/2010 la società INFOMEDIA S.r.l. è stata invitata a presentare una planimetria quotata in cui fossero evidenziate le incompatibilità rilevate con le previsioni progettuali approvate con delibera n. 167/2009 e la situazione vincolistica di fatto rilevata;

CHE con nota del 04/10/2010 - acquisita al Prot. ASI al n. 7406 del 05/10/2010 - la INFOMEDIA S.r.l. ha trasmesso la richiesta planimetria di cui alla nota Prot. ASI n. 7334/2010, reiterando la predetta istanza e evidenziato i danni derivanti dai ritardi determinatisi dal 12/02/2008 ad oggi (perdita di contratti, adeguamento a nuove normative, mancata effettuazione dei lavori da parte della SNAM)";

CHE con nota del 17/02/2011 - acquisita al Prot. ASI al n. 1196 del 17/02/2011 - la società INFOMEDIA S.r.l., nel richiamare la propria nota del 4 ottobre 2010 ha rinnovato la volontà ad acquisire porzione del terreno confinante, con l'intento di superare definitivamente gli impedimenti derivanti dalla presenza, a suo tempo non segnalata, di un metanodotto all'interno del lotto acquistato;

CHE dalla documentazione presentata si evince che la società INFOMEDIA S.r.l., al fine di risolvere la situazione vincolistica di fatto rilevata (presenza condotta SNAM) e rendere fruibile il lotto, ha versato in data 26/06/2009 alla società SNAM l'importo di € 27.000,00 per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della condotta esistente come risulta dalla copia del bonifico effettuato;

PRESO ATTO che effettivamente sulle particelle interessate dal lotto in parola poi trasferito alla INFOMEDIA S.r.l., venivano costituite, a favore della SNAM, servitù di attraversamento di metanodotto, giusta scritture private autenticata per notaio Giuliano SCARDACCIONE di Bella, in data 25 maggio 1976, repertorio n. 2271 e 22 febbraio 1977, repertorio n. 3143 - registrata a Potenza il 14 marzo 1977 al n. 2924 - che impediscono l'inizio dei lavori per la realizzazione del progetto imprenditoriale approvato;

CHE parte del lotto di terreno oggi richiesto dalla INFOMEDIA S.r.l., riportato in catasto terreni al foglio di mappa n. 14 del Comune di Tito particelle n.ri 1125 di mq. 37,00 e 1144 (parte) di mq. 1.663 per una superficie complessiva di 1.700 mq., per quanto desumibile dagli atti di ufficio è di proprietà Consortile fatti salvi la necessaria dettagliata verifica ed il riscontro della completezza ed accuratezza dei dati riportati negli atti di acquisizione, l'identificazione con più precisi dati catastali, consistenza effettiva, coerenza, confini e risultanze del tipo di frazionamento;

VISTI gli artt. 3 e 9 comma 2 del Regolamento Quadro approvato dall'assemblea dei soci con delibera n. 2 del 16.02.2004;

VISTA la delibera di C.d.A. n. 149 del 30/10/2006 con la quale sono stati rideterminati i prezzi di vendita delle aree Consortili fino al 30/09/2010;

VISTA la delibera commissariale n. 121 del 21/09/2010 con la quale sono stati aggiornati e rideterminati i prezzi di vendita delle aree Consortili in vigore dall'1/10/2010;

CONSIDERATO che l'assegnazione della ulteriore superficie di mq. 1.700 - da accorpate a quella già trasferita - trova reale giustificazione nella necessità di consentire l'adeguamento del progetto imprenditoriale già approvato dal Consorzio con delibera n. 167 del 28/08/2009 consentendo la risoluzione delle problematiche evidenziate dalla società INFOMEDIA S.r.l.;

ATTESO che è orientamento dell'ASI assecondare i processi di sviluppo economico in atto, recuperando efficienza e superando eventuali diseconomie, al fine di promuovere l'attivazione di nuove iniziative industriali;

RILEVATO che l'acquisizione di ulteriori superfici - unica possibile soluzione alle problematiche riscontrate dalla INFOMEDIA S.r.l. nella realizzazione della propria iniziativa industriale - veniva prospettata già con nota del 29/04/2010, acquisita in pari data al protocollo consortile al n. 3571 e che, pertanto, pare possibile applicare i prezzi di cessione in vigore all'epoca della richiesta, così come previsto dalla citata delibera n. 121/2010;

PRESO ATTO che sul lotto trasferito è costituita a favore della SNAM servitù di attraversamento di metanodotto sulle particelle interessate dal lotto in parola, giusta scritture private autenticata per notaio Giuliano SCARDACCIONE di Bella, in data 25 maggio 1976 repertorio n. 2271 e 22 febbraio 1977 repertorio n. 3143, registrata a Potenza il 14 marzo 1977 al n. 2924;

RITENUTO pertanto, accogliere l'istanza avanzata dalla società INFOMEDIA S.r.l., procedere all'assegnazione e trasferimento di parte della superficie di terreno confinante, fatti salvi l'identificazione con più precisi dati catastali, consistenza effettiva, coerenza, confini e risultanze del tipo di frazionamento, riportato in catasto terreni al foglio di mappa n. 14 del Comune di Tito particelle n.ri 1125 di mq. 37,00 e 1144 (parte) di circa mq. 1.663 della superficie complessiva di circa 1.700 mq. al prezzo di €/mq. 30,00 oltre IVA - giusta delibera n. 149 del 30.10.2006 - per un importo complessivo di € 51.000,00 oltre IVA;

RITENUTO riconoscere alla INFOMEDIA S.r.l. le somme versate alla SNAM in data 26/06/2009 pari a € 27.000,00 per i lavori di messa in sicurezza della condotta della rete gas attraversata nel lotto già trasferito con atto pubblico;

RITENUTO altresì, di dover subordinare l'efficacia della presente delibera alla accettazione da parte della società INFOMEDIA S.r.l. con esplicita rinuncia ad ogni ulteriore richiesta e/o azione risarcitoria nei confronti del Consorzio per danni, interessi e/o altre causali derivanti o riconducibili alla assegnazione disposta con delibera n. 152 del 30/10/2006, come modificata con delibera n. 28 del 15/10/2007, nonché dalla assegnazione di cui al presente deliberato;

Tanto premesso, così come predisposto dai competenti uffici consortili, visti i pareri favorevoli espressi in calce dai competenti Dirigenti consortili nonché quello espresso dal Direttore Generale F.F. ai sensi dell'art. 24 dello Statuto consortile che, ad ogni effetto, costituiscono parte integrante della presente delibera;

con i poteri conferitigli dal Presidente della Giunta Regionale, giusto Decreto di nomina n. 135 del 24 maggio 2010;

D E L I B E R A

1. di prendere atto che il lotto riportato in catasto terreni in Agro di Tito al foglio di mappa n.14 particelle n.ri 1122 e 1123 della superficie complessiva di mq. 4.000 trasferito alla società INFOMEDIA S.r.l. con atto per Notar Clara VITTORIA del 12/02/2008, è attraversato da un metanodotto della SNAM S.p.A. con una costituzione di servitù a favore della stessa - giusta nota di trascrizione n. 2924 registrata a Potenza il 14/03/1977;

2. di accogliere l'istanza della società INFOMEDIA S.r.l., intesa ad ottenere l'assegnazione di parte della superficie di terreno confinante al lotto assegnato e utile alla realizzazione del programma previsto nell'a.i. di Tito e il riconoscimento delle spese richieste e versate alla SNAM S.p.A. per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza della condotta gas che attraversa il lotto già trasferito;

3. di assegnare alla società INFOMEDIA S.r.l. la superficie di terreno distinta in catasto terreni al foglio di mappa n. 14 del Comune di Tito particelle n.ri. 1125 di mq. 37,00 e 1144 (parte) di mq. 1.663 circa della superficie complessiva di circa 1.700 mq. nell'a.i. di Tito, fatti salvi l'identificazione con più precisi dati catastali, consistenza effettiva, coerenza, confini e risultanze del tipo di frazionamento da redigere a cura dell'assegnatario;

4. di prendere atto che già con nota del 29/04/2010 - al protocollo consortile al n. 3571/2010 - la INFOMEDIA S.r.l. avanzava richiesta di assegnazione e che, pertanto, sono applicabili i prezzi di cessione in vigore all'epoca della richiesta;

5. di trasferire con atto pubblico di vendita alla società INFOMEDIA S.r.l. con sede in Potenza alla Via Gandhi, n. 52 - P. IVA 01090190768, la superficie di terreno distinta in catasto terreni al foglio di mappa n. 14 del Comune di Tito particelle n.ri 1125 e 1144 (parte) della superficie complessiva di circa 1.700 mq. nell'a.i. di Tito al prezzo di €/mq. 30,00 oltre IVA come per legge - giusta delibera n. 149 del 30/10/2006 per l'importo complessivo di € 51.000,00 oltre IVA come per legge, da accorpate al lotto già di proprietà della stessa INFOMEDIA S.r.l. per la realizzazione dell'iniziativa all'epoca approvata con delibere n.ri 28/2007 e 167/2009;

6. di richiedere, altresì, alla società INFOMEDIA S.r.l., l'importo di € 51.000,00 oltre IVA come per legge a titolo di saldo dell'importo di cui al precedente punto 5);

7. di riconoscere alla INFOMEDIA S.r.l., a fronte di regolare fattura, le somme versate alla SNAM S.p.A. in data 26/06/2009 pari a € 27.000,00 per i lavori di messa in sicurezza della condotta della rete gas attraversata nel lotto già trasferito con atto pubblico, registrando la spesa alla voce "Sopravvenienze Passive" del bilancio dell'esercizio in corso;

8. di dare mandato all'ufficio amministrativo di porre in essere gli atti conseguenziali;

9. di stabilire che la società INFOMEDIA S.r.l. dovrà adeguare gli elaborati progettuali già prodotti ed approvati per quanto in premessa e al precedente punto 3), al fine di consentirne la nuova definitiva approvazione da parte di questo Consorzio;

10. di rinunciare espressamente all'ipoteca legale spettante ai sensi dell'art. 2817 c.c. in sede di stipula dell'atto notarile di trasferimento;

11. di subordinare l'efficacia del presente atto alla sua formale accettazione da parte della società INFOMEDIA S.r.l. con esplicita rinuncia ad ogni ulteriore richiesta e/o azione risarcitoria nei confronti del Consorzio per danni, interessi e/o altre causali derivanti o riconducibili alla assegnazione disposta con delibera n. 152 del 30/10/2006, come modificata con delibera n. 28 del 15/10/2007, nonché dalla assegnazione di cui al presente deliberato;

12. di dare atto che tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nelle premesse e nel dispositivo della presente deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

Firmato
IL COMMISSARIO
Donato Paolo SALVATORE

Parere del Dirigente Tecnico:

Visti gli atti, alla luce di quanto riportato e proposto nel rapporto Prot. ASI n. 1982 del 23/03/2011 dal responsabile di settore in esito all'istruttoria condotta, si concorda con quanto illustrato dal funzionario e si propone di accogliere l'istanza avanzata dalla società INFOMEDIA S.r.l. e assegnare alla stessa società la ulteriore superficie d mq. 1.700 circa nell'a.i. di Tito al fine di consentire l'adeguamento e la realizzazione dell'iniziativa imprenditoriale proposta.

Firmato
IL DIRIGENTE TECNICO
Ing. Guido BONIFACIO

Tito lì, 25/03/2011

Parere del Dirigente Amministrativo:

Vista la spesa prevista nella presente proposta di delibera ammontante a € 27.000,00, per quanto di propria competenza relativa alla imputazione contabile, si certifica la registrazione della medesima, alla voce "Sopravvenienze Passive" del bilancio consortile dell'esercizio in corso.

Firmato
IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO
Geom. Alfredo ROCCO

Tito lì, 24/03/2011

Visto del Direttore Generale F.F.:

Si attesta la legittimità dell'atto.

Firmato
IL DIRETTORE GENERALE F.F.
Geom. Alfredo ROCCO

Tito lì, 30/03/2011